

Causa Donati c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 15 novembre 2012 (ricorso n. 63242/00)

Liquidazione dell'equo indennizzo – Mancato accordo tra le parti – Dichiarazione unilaterale del governo convenuto contenente la misura dell'indennizzo proposto – Cancellazione della causa dal ruolo – Ai sensi dell'art. 37 par. 1, lettera c) CEDU – Ammissibilità.

Anche in sede di liquidazione dell'equo indennizzo *ex art. 41 CEDU*, la Corte, giudicato equo l'importo dell'indennizzo proposto dal Governo italiano, può disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 37 par. 1 lettera c) della Convenzione.

Fatto. Con sentenza del 15 luglio 2005 la Corte EDU aveva accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l'espropriazione indiretta subita dal ricorrente.

La Corte si era riservata di decidere in merito all'applicazione dell'articolo 41 CEDU, invitando al contempo il Governo e i ricorrenti a presentare per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su detta questione e, in particolare, ad informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto.

Con lettera del 29 giugno 2012, il Governo italiano informò la Corte del fallimento delle trattative con i ricorrenti per una composizione amichevole e presentò una dichiarazione unilaterale al fine di risolvere la questione dell'equa soddisfazione.

Nella sua dichiarazione, il Governo comunicò in particolare la sua disponibilità: «*A riparare la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e a versare ai ricorrenti un indennizzo nella misura di 8.000.000 EUR se la Corte, a condizione del versamento di tale importo, cancella dal ruolo il ricorso conformemente all'articolo 37 § 1 c) della Convenzione. Così tutte le pretese dei ricorrenti legate al [presente] ricorso saranno considerate soddisfatte. L'importo sarà corrisposto entro tre mesi dalla notifica della decisione della Corte di cancellare dal ruolo la causa.*»

Con lettera del 25 luglio 2012, i ricorrenti contestarono la misura dell'indennizzo proposto nella dichiarazione del Governo, in quanto incoerente ed insufficiente, ed avanzarono la richiesta di ottenere una somma corrispondente al valore attuale del terreno, più rivalutazione e interessi, ed un'ulteriore somma per il mancato godimento del bene e per il danno non patrimoniale.

Diritto.

Sulla cancellazione dal ruolo (art. 37, par. 1, lettera c). La Corte ricorda che, in virtù dell'articolo 37, par. 1, lett. c) della Convenzione, in qualsiasi momento della procedura essa può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettano di concludere «che per ogni altro motivo di cui la Corte accerti l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata».

La Corte rammenta altresì che, in alcune circostanze, può essere indicato cancellare dal ruolo un ricorso in virtù dell'articolo 37 citato sulla base di una dichiarazione unilaterale del governo convenuto, anche se il ricorrente auspica la prosecuzione dell'esame del ricorso. A tale proposito i giudici di Strasburgo rilevano che nulla vieta al governo convenuto di presentare una dichiarazione unilaterale nell'ambito della fase del procedimento relativa all'articolo 41 della Convenzione, come è avvenuto nel caso di specie. A tal fine, la Corte deve esaminare attentamente la dichiarazione alla luce dei principi generali applicabili nell'ambito dell'articolo 41 della Convenzione in materia di espropriazione indiretta.

Tutto ciò premesso, la Corte, richiamando i criteri di calcolo del valore dell'indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta - fissati dalla Grande Camera nella causa Guiso-Gallisay – giudica equo l'importo dell'indennizzo proposto dal Governo e, ritenendo che non vi sia più motivo di proseguire l'esame del resto del ricorso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo. La Corte ha infine ricordato che qualora il Governo non rispettasse i termini della sua dichiarazione unilaterale, il ricorso potrebbe essere nuovamente iscritto a ruolo in virtù dell'articolo 37 par. 2 della Convenzione (*Josipović c. Serbia* (dec.), n. 18369/07, 4 marzo 2008).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 37 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 37 CEDU – equa soddisfazione - cancellazione dal ruolo: *Racu c. Moldova*, n. 13136/07, 20 aprile 2010, e *Megadat.com SRL c. Moldova*, n.21151/04, 17 maggio 2011.

Art. 41 - equa soddisfazione: *Iatridis c. Grecia* [GC], n. 31107/96, § 32; *Guiso-Gallisay c. Italia* [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009.